

L'avviso richiama l'attenzione sui diritti dei Clienti e sugli strumenti di tutela loro riservati e riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari prevista dal D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia

SEZIONE 1 - DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione questo Avviso e di asportarne copia
- di avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali
- qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e copia dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del contratto
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il Documento di Sintesi
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto, e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un Documento di Sintesi delle condizioni contrattuali

- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali
- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate
- di ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni

In particolare, per i contratti di credito al consumo⁽¹⁾, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempiere in via anticipata, o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed eventualmente un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo
- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore

SEZIONE 2 - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi stabiliti⁽²⁾ dalla normativa vigente, a pena di nullità
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario e/o delle banche con esso convenzionate prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o servizio offerto
- l'obbligo di consegnare ai Clienti consumatori prima dell'acquisto di prodotti complessi il relativo Foglio Informativo
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in sensofavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge⁽³⁾

In particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica
- l'obbligo di indicare nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato
- l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto
- l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile⁽⁴⁾ nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO (EVENTUALI)

Con particolare riferimento alle comunicazioni a distanza delle proposte contrattuali relative alle carte di pagamento, in considerazione della natura finanziaria del prodotto/servizio proposto, trovano applicazione le seguenti normative a tutela del consumatore:

- art. 67, comma 6, del D.Lgs. 206/2005, relativamente alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o

parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolve di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 206/2005;

- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190, in attuazione della Direttiva 2002/65/CE relativamente alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.

⁽¹⁾Il credito al consumo è una forma di prestito che l'intermediario accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

⁽²⁾Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

⁽³⁾In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per

le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelle pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

⁽⁴⁾Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".